

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO

Nella persona della d.ssa Laura Scarlatelli, in funzione di giudice del lavoro, ha emesso, dandone lettura alla pubblica udienza del 5.6.12, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n.176 del R.G.A.C. dell'anno 2010, avente per oggetto "vice dirigenza", promossa

DA

G.A., P.M., S.R., Z.A. difesi da avv.to N. De Marinis;

ricorrente

CONTRO

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante in carica, difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso;

resistente

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

I ricorrenti, dipendenti dell'Agenzia convenuta in posizione C3, hanno invocato il diritto all'inquadramento nell'area della vice-dirigenza, previa - se del caso - rimessione alla Corte Costituzionale di questione di legittimità dell'art.8 L. n. 15 del 2009.

Parte resistente ha contrastato la domanda.

La domanda è infondata e deve essere respinta.

L'art. 17 bis comma 1 D.Lgs. n. 165 del 2001, inserito dall'art. 7 comma 3 della L. n. 145 del 2002, dispone: "La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita separata area della Vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l'accesso alla ex carriera direttiva anche speciale. I dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17"; l'art. 10 comma 3 L. n. 145 del 2002 aggiunge che la relativa disciplina è affidata alla contrattazione collettiva, sulla base di atti di indirizzo del Ministero della Funzione Pubblica all'Aran anche per la parte relativa all'importo massimo delle risorse finanziarie da destinare.

Come emerge dalla formulazione testuale della prima norma ("la contrattazione collettiva...disciplina l'istituzione"), è rimesso esclusivamente alla contrattazione collettiva il compito di istituire l'area della Vicedirigenza, limitandosi la legge solo ad individuare i dipendenti che vi possono essere ricompresi.

In assenza di disciplina negoziale puntuale e quindi immediatamente applicabile (mancando infatti la specificazione delle modalità di selezione ed accesso, dei trattamenti retributivi, dei profili professionali e dei compiti assegnabili, etc) non può sorgere alcun diritto a favore dei dipendenti allo stato solo astrattamente "inquadabili" in tale area.

Ovvero, per la configurazione e concreta operatività dell'area della Vicedirigenza è necessario l'intervento della contrattazione collettiva, passaggio che non può essere supplito dalla richiesta pronuncia che, al contrario, dovrebbe discendere invece dal ritenere la normazione primaria precettiva e non meramente programmatica.

L'interpretazione ora detta si fonda sul dato testuale e trova riscontro sistematico nelle altre norme del D.Lgs. n. 151 del 2001, fra cui l'art. 2, comma terzo secondo il quale "I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente

decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali", nonché l'art. 40: "La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali".

In tal senso sono state rese molte pronunzie di merito, tra cui Corte Appello Torino 29.5.08 Labalestra/Min Giust.; Tribunale Grosseto 23.2.2009, edita in Lavoro nella Giur., 2009, 7, 743; Tribunale Lucca Nelli/Minbac, Tribunale Roma 23.2.10 Tagliatesta/Min Int; Tribunale Roma 5.5.09 Amato/Mef; Tribunale Roma 27.10.09 Santilli/Min Amb; Tribunale Roma 23.11.10 Nannelli/Min Bac; Tribunale Reggio Calabria 18.11.09 Gareffa/Min Giust; Tribunale Lecce 14.11.08 De Pascalis/Min Giust (solo per citarne alcune).

E ancora, la tesi in punto di immediata applicabilità della Vicedirigenza nel settore pubblico non può essere condivisa neanche nel richiamo alla giurisprudenza intervenuta in tema di Quadri istituiti nel diverso settore dell'impiego privato dalla L. n. 190 del 1985.

Infatti, l'affidamento alla contrattazione collettiva dell'istituzione della Vicedirigenza riflette i principi generali del pubblico impiego secondo i quali le parti collettive dettano le regole di classificazione dei lavoratori nell'ambito delle categorie legali, i requisiti di appartenenza e le mansioni ascrivibili - in ciò vincolando il giudice.

Insomma, a differenza che nell'impiego privato, in quello pubblico la contrattazione collettiva ha rilievo centrale e non surrogabile per es. quanto all'attribuzione dei trattamenti economici ed alla persistente applicabilità di disciplina primaria.

In ultimo, la tesi dei ricorrenti non può essere accolta nemmeno volendo aderire alla prospettazione secondo la quale il detto quadro normativo avrebbe valore precettivo e non meramente programmatico.

Infatti, la rivendicazione della superiore qualifica a sua volta si fonda su presupposto, non divisibile, secondo il quale il possesso dei requisiti di accesso equivalga di per sé all'inquadramento automatico come Vicedirigente.

Ma, trattandosi di area superiore, tale meccanismo violerebbe il principio di cui agli aa. 35 e 52 D.Lgs. n. 165 del 2001, così come inteso dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale, secondo il quale la regola delle procedure selettive per il reclutamento del personale della PA vale anche per le progressioni verticali, ed in particolare per i passaggi alle aree superiori.

In altri termini, se anche si ritenesse che la normazione primaria pur in assenza di disciplina collettiva abbia già direttamente istituito la Vicedirigenza, non per questo i ricorrenti potrebbero pretendere di esservi inclusi, presentandosi solo come titolari di un'aspettativa di fatto a partecipare alle procedure concorsuali di selezione per l'accesso alla, istituenda, Vicedirigenza.

L'interpretazione ora sviluppata è stata confermata dal legislatore con disposizione di interpretazione autentica.

L'art. 8 della L. 4 marzo 2009, n. 15, rubricato "Norma interpretativa in materia di vice dirigenza", dispone, infatti, testualmente che: "L'articolo 17-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la Vicedirigenza è disciplinata esclusivamente ad opera e nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento, che ha facoltà di introdurre una specifica previsione costitutiva al riguardo. Il personale in possesso dei requisiti previsti dal predetto articolo può essere destinatario della disciplina della Vicedirigenza soltanto a seguito dell' avvenuta costituzione di quest'ultima da parte della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento. Sono fatti salvi gli effetti dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge".

Non può dubitarsi della legittimità costituzionale di tale ultimo intervento normativo, posto che il legislatore - peraltro a fronte di diversi orientamenti nella giurisprudenza di merito - si è limitato ad attribuire alla disposizione interpretata uno dei significati ricompresi nell'area semantica della disposizione stessa (vedi tra la altre Corte Cost., 07/11/2008, n. 362, che tra l'altro ha affermato come il legislatore possa porre norme che precisino il significato di altre norme, non solo ove sussistano situazioni di incertezza nell'applicazione del diritto o siano insorti contrasti giurisprudenziali, ma pure in presenza di indirizzi omogenei, anche di legittimità, se la scelta imposta per vincolare il significato ascrivibile alla legge anteriore rientra tra le possibili varianti di senso del testo originario, Corte Cost. Ord. n. 27/02/2008, n. 41).

Le spese di lite devono essere compensate per intero fra le parti, atteso il contrasto di soluzioni che, in assenza di pronunce di legittimità la questione controversa ha trovato nella giurisprudenza di merito sia prima che dopo la legge di interpretazione autentica.

P.Q.M.

rigetta la domanda e compensa le spese di lite.

Così deciso in Campobasso, il 5 giugno 2012.

Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2012.